

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

Comune di Torrevecchia Pia

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e di svolgimento dell'attività di videosorveglianza sulle aree pubbliche del Comune di Torrevecchia Pia ai sensi ed in conformità a quanto previsto dalla Legge n.675 del 31 dicembre 1996 (Tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per impianto: l'insieme delle apparecchiature dell'hardware e del software che permettono la registrazione e la riproduzione delle immagini;

b) per dati: le immagini riprese dagli impianti in funzione di video registrazione su supporto magnetico e consultabili a mezzo della stessa o di altre apparecchiature;

c) per accesso ai dati: la possibilità di visionare i dati videoregistrati da parte di qualunque soggetto legittimato al trattamento degli stessi;

d) per conservazione dei dati: la materiale conservazione del supporto magnetico su cui i dati sono registrati, ed al quale possono essere visionati, sino alla loro completa cancellazione dal supporto stesso.

e) per dati sensibili: i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica – le convinzioni religiose, filosofiche, ecc. - le opinioni politiche – l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale – i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;

2. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento varranno le disposizioni delle Leggi vigenti in materia.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente Regolamento persegue la finalità di controllare determinate aree ritenute a rischio di degrado ambientale.

2. Gli impianti non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli sopra descritti.

Art. 4 – Criteri d'individuazione delle aree assoggettate alla videosorveglianza

1. Nell'individuazione delle aree da assoggettare alla videosorveglianza, il Comune deve tener conto:

a) del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti.

b) delle norme dello Statuto dei Lavoratori (art.4 Legge 300/1970) che vietano l'installazione di sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro;

c) del rispetto dei principi di correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;

d) dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti;

e) del rispetto dei principi di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;

Art. 5 – Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di videosorveglianza delle aree pubbliche spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio di Polizia Municipale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale di vigilanza.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 6 – Individuazione dei punti di installazione degli impianti

I punti di installazione degli impianti saranno individuati tenendo conto delle disposizioni di cui al titolo I del presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di esercizio degli impianti

1. Gli impianti consentiranno la memorizzazione delle immagini su supporto magnetico (VHS);
2. gli impianti saranno accessibili esclusivamente al Responsabile ed agli incaricati al trattamento dei dati;
3. l'angolo visuale delle telecamere dovrà essere tale per cui saranno registrate le sole immagini indispensabili al raggiungimento degli obiettivi prefissati; sul supporto magnetico utilizzato per la registrazione delle immagini, oltre al numero progressivo, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"VISUALIZZAZIONE SUBORDINATA AL RISPETTO DELLA L. 675/1996 (PRIVACY)".

Art. 8 - Informazione ai cittadini

Le aree sottoposte a videosorveglianza saranno segnalate al pubblico con appositi cartelli.

TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 9 - Archiviazione delle immagini

1. Le immagini registrate saranno archiviate a cura del Responsabile o degli incaricati del trattamento dati per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12.
2. Le immagini ed il livello di dettaglio sui tratti somatici delle persone inquadrare dalle telecamere non potranno essere ingrandite, se non per il conseguimento delle finalità di

cui all'art.3 e comunque nel rispetto dei principi di pertinenza non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti dal Comune.

Art. 10 -Responsabili ed incaricati trattamento dei dati

Il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati verranno individuati esclusivamente tra il personale appartenente al Comune di Torrevecchia Pia e designati dalla Giunta Comunale.

Art. 11 - Trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torrevecchia Pia.

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato solo ed esclusivamente al verificarsi di fatti illeciti tentati e/o consumati in relazione alle finalità di cui all'art.3 del presente regolamento.

3. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e possono essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- f) è vietato l'accesso alle immagini ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;
- g) le immagini visionate non potranno essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività dei plessi scolastici e del Comune nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori (art.4 Legge 300/1970).
- h) l'uso dei dati personali si colloca nella cornice normativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 27 comma 1 L.675/1996 e non necessita del consenso degli interessati in quanto assoggettato dalla legge sulla privacy ad un regime particolare;
- i) messi a disposizione in favore di altri soggetti pubblici solo se esplicitamente richiesti in applicazione di una puntuale norma di legge o di regolamento o comunque solo se siano necessari per lo svolgimento di alcune funzioni istituzionali e sia stata effettuata una comunicazione preventiva al Garante che, in caso di violazione della Legge 675/1996, potrebbe vietarlo.

Art. 12 - Cancellazione e distruzione dei dati

1. Al termine del periodo di archiviazione dei dati il supporto magnetico di registrazione potrà essere riutilizzato solo qualora consenta l'automatica cancellazione dei dati registrati;

2. Qualora al termine del predetto periodo di archiviazione dei dati, il supporto magnetico presenti alterazioni che non consentono o non garantiscono l'automatica

cancellazione dei dati registrati, si dovrà provvedere alla distruzione e sostituzione del supporto.

3. I dati registrati che si riferiscono a fatti illeciti in relazione agli scopi del presente regolamento, non potranno essere cancellati e/o distrutti e saranno conservati a cura del Responsabile od incaricati del trattamento dati, sino alla definizione delle indagini.

Art. 13 -Diritto alla rettifica delle informazioni

Il cittadino che intende esercitare il diritto di rettifica aggiornamento o cancellazione delle informazioni che lo riguardano può rivolgersi al Responsabile od incaricati del trattamento dati.